



**CITTÀ DI
SARONNO**

**SERVIZIO
AMBIENTE**

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E COMMERCIO

N. 190 Reg. Ordinanze del 12/11/2019

RITENUTA la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare che, in caso di nevicate, possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

RAVVISATA l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

VISTI gli artt. 7 e 159 del Vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 285/1992 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il Regolamento Comunale dei Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di spazzamento e pulizia del suolo pubblico;

VISTO il D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

ORDINA

IN CASO DI NEVICATE CHE:

1. Sulle strade e/o piazze ove già esiste il divieto di sosta, E' VIETATA PERMANENTEMENTE LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI, CON RIMOZIONE FORZATA;
2. Nelle strade dove vigono i divieti di sosta per pulizia strade, anche in caso di nevicate va rispettato il dispositivo di divieto (giorno ed orario) per permettere l'eventuale passaggio dei mezzi d'opera;
3. Il posizionamento di sacchi e/o contenitori dei rifiuti sulla pubblica via nei giorni stabiliti, deve avvenire in modo tale da non compromettere il passaggio dello spazzaneve o mezzi d'opera;
4. I proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
5. I proprietari, se vi abitano, o i conduttori di case o di negozi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare (ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Polizia Urbana);
6. I balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve nelle prime ore del mattino in modo da non recare molestia o danni ai passanti;
7. In caso di gelo i proprietari degli immobili o i conduttori, provvederanno a cospargere sui passaggi e sugli spazi di cui ai precedenti punti 2 e 3, sabbia, sale ed altro materiale atto ad evitare pericolo ai pedoni;
8. I proprietari o conduttori di tutti gli stabili, sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti verso il suolo pubblico con le dovute cautele affinché l'operazione non possa recare danno o molestia ai passanti;
9. Durante e dopo le nevicate, È VIETATO depositare su vie, piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o aree private;
10. È fatto inoltre obbligo ai proprietari o conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, di provvedere al taglio dei rami di alberi esistenti sulla loro proprietà e sporgenti sul suolo pubblico se pericolanti, attesa la loro responsabilità per eventuali danni a terzi.

INVITA

La cittadinanza a:

- limitare l'uso delle auto private, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente;
- mettere in atto tutti i necessari accorgimenti per non metter in pericolo la propria ed altrui incolumità.

SANZIONI

Chiunque viola il divieto indicato ai punti 1 e 2 della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dagli artt. 7 e 159 del vigente C.d.S.

Chiunque viola il divieto indicato al punto 3 della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 40 – Allegato A – punto 16 del vigente Regolamento Comunale dei Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di spazzamento e pulizia del suolo pubblico.

Chiunque non osserva le prescrizioni indicate ai punti 4-5-6-7-8-9-10 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

GLI ORGANI DI POLIZIA E L'UFFICIO TECNICO COMUNALE SONO INCARICATI DI FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

RICORSI

• Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia (D.L.vo 104/2010 e ss.mm.ii.) da proporre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio;

• In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, per i punti 1, 2 e 9 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa e con ogni mezzo a disposizione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Massimo Stevenazzi)